

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE**

Oggetto: Programma annuale delle attività redatto dall'ATC AN 1 per l'anno 2020: restituzione al territorio di gestione programmata della caccia di alcune Zone di Ripopolamento e Cattura (totale o parziale e/o contestuale trasformazione in area di rispetto venatorio)

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

**DECRETA**

- 1) Di provvedere alla restituzione al territorio di gestione programmata della caccia (restituzione) anche parziale, delle sottoelencate Zone di ripopolamento e cattura, secondo le seguenti specifiche e condizioni riportate a fianco di ciascun istituto:

<b>ATC AN 1</b>	<b>COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI</b>	<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>	<b>SITUAZIONE PROPOSTA</b>	<b>TIPO DI MODIFICA</b>
<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>TASP HA</b>	<b>TASP HA</b>	
ZRC MONTALE 1	Arcevia	381	0	RESTITUZIONE TOTALE DI HA. 381
ZRC GRANCETTA	Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Agugliano	982 (parte ricadente nel territorio dell'ATC AN1)	672 (di cui 632 ricadente nell'ATC AN 1)	RESTITUZIONE PARZIALE DI HA. 350 ricadenti nei Comuni di Agugliano e Camerata Picena
ZRC SAN BONAVENTURA	Senigallia, Ostra, Morro d'Alba e Belvedere Ostrense;	1095	954	APERTURA PARZIALE (la porzione restituita alla caccia di ha 141 ricadente nel Comune di Morro D'Alba sarà trasformata in Area di Rispetto Venatorio denominata "San Bonaventura")

- 2) Di approvare i perimetri degli istituti derivanti da quanto stabilito al punto 1) secondo le cartografie allegate.



- 3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno della ZRC Montale 1 (restituzione totale) e delle zone di ripopolamento e cattura "Grancetta" e San Bonaventura (restituzione parziale) per la stagione venatoria 2020/21:
- *L'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.*
  - *La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ambito Territoriale di caccia AN1 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC AN1, secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021, L'attività venatoria nei giorni di caccia regolamentata sarà consentita esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.*
  - *La caccia alla selvaggina migratoria è consentita a tutti i cacciatori regolarmente iscritti all'ATC AN1 anche non residenti in uno dei comuni facenti parte dell'ATC AN1 nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021 a far tempo dalla data del 30 gennaio 2021.*
  - *La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, specificamente autorizzato, è consentita a tutti i cacciatori che ne abbiano titolo secondo le norme del calendario venatorio regionale 2020/21 a far tempo dal 1 ottobre.*
  - *La caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla regione Marche.*
- 4) Di diffondere le norme sulle modalità di apertura degli Istituti, o parte di essi, tramite adeguati manifesti da affiggere a cura dell'A.T.C.AN 1 presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali, dandone ampia diffusione tramite ogni mezzo di informazione ritenuto efficace.dall'ATC;
- 5) Di prendere atto che la porzione restituita alla caccia della ZRC San Bonaventura sarà trasformata in Area di Rispetto Venatorio e, pertanto, sarà soggetta alla regolamentazione di cui all'art. 10 bis della L.R. 7/95, alla DGR n 951 del 9.07.2018 e a quanto contenuto nel programma annuale stesso presentato dall'ATC AN 1. Non sarà soggetta pertanto alla disciplina di cui all' 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995 per lo smantellamento degli istituti faunistici;
- 6) Di dare atto che per quanto attiene alla pianificazione dei territori relativamente alla caccia agli Ungulati si specifica quanto segue:



Cervidi: resta valida la pianificazione già definitiva nello specifico Piano annuale di gestione 2020.

Cinghiale: il territorio della ZRC "Montale 1" viene inglobato all'interno della UG-cinghiale "B2" della caccia collettiva;  
I territori delle porzioni delle ZZ.RR.CC "San Bonaventura" e "Grancetta" vengono inglobati nella "Zona C" di caccia al cinghiale nelle forme consentite;

Non si presentano modifiche relativamente alla pianificazione dei territori relativamente alle UG-cinghiale della caccia informa selettiva della Zona "A" e "B".

- 7) Di stabilire che l'ATC AN 1 dovrà farsi carico di segnalare adeguatamente gli Istituti in restituzione nel periodo in cui sono previste le sopra indicate limitazioni al prelievo, nonché dovrà provvedere alla rimozione delle tabelle perimetrali a seguito dell'avvenuta restituzione degli istituti.
- 8) Di dare altresì atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la normativa in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria di cui alla L. 157/92 e alla L.R. 7/95, e non ne sostituisce altri, qualora dovuti, nè esonera dall'applicazione e dal rispetto di ogni altra disposizione di legge cogente in materia ed in generale di tutte quelle attualmente in vigore, ivi comprese quelle adottate per contrastare l'attuale emergenza coronavirus COVID-19;
- 9) di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo e all'ATC AN 1;
- 10) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 28(07/2003, n. 17.

*Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.*

*Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Delegato del Dirigente

P.O. Coordinamento delle attività gestionali,  
Settori Caccia e Pesca Sportiva,  
Coordinamento strutture decentrate e CRAS  
(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento:

- Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), L.R. 13/2015 e L.R. 6/2016;
- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - "L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019";
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - "L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019, nell'ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.";
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

### Motivazione:

La legge n. 56/2014, legge Delrio, ha disposto che le funzioni in materia di Caccia e Pesca nelle acque interne non rientrino tra quelle fondamentali che debbono rimanere in capo alle Province e la Regione Marche, con Legge Regionale n. 13 del 2015, ha stabilito che le suddette funzioni, a far data del 1 Aprile del 2016, siano in capo alla Regione stessa.

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.

Gli AA.TT.CC. di Ancona hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2020, assunti al Protocollo dell'Ente col n.621233 in data 19.06.2020 (ATC AN 1) e prot 571775 dell'8.06.2020 (ATC AN 2).

Il programma presentato dall'ATC AN 1 è comprensivo, tra l'altro, della richiesta di revisione della pianificazione delle ZRC secondo quanto di seguito riportato:

<b>ATC AN 1</b>	<b>COMUNI DOVE INSISTONO GLI ISTITUTI</b>	<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>	<b>SITUAZIONE PROPOSTA</b>	<b>TIPO DI MODIFICA</b>
<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>TASP HA</b>	<b>TASP HA</b>	
ZRC MONTALE 1	Arcevia	381	0	RESTITUZIONE TOTALE DI HA. 381
ZRC GRANCETTA	Camerata Picena, Chiaravalle,	982 (parte ricadente nel territorio dell' ATC AN1)	672 (di cui 632 ricadente nell'ATC AN 1)	RESTITUZIONE PARZIALE DI HA. 350 ricadenti nei



	Falconara Marittima, Agugliano			Comuni di Agugliano e Camerata Picena
ZRC SAN BONAVENTURA	Senigallia, Ostra, Morro d'Alba e Belvedere Ostrense;	1095	954	<b>APERTURA PARZIALE</b> (la porzione restituita alla caccia di ha 141 ricadente nel Comune di Morro D'Alba sarà trasformata in Area di Rispetto Venatorio denominata "San Bonaventura")

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna.

L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia.

Tra tali tipologie figura l'istituto delle zone di ripopolamento e cattura, normato dal successivo art. 9 della medesima legge 7/95.

La pianificazione di cui sopra si articola nella programmazione regionale approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 adottata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 avente ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Peraltro il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'ATC AN 1 nel programma annuale presentato quest'anno ha previsto la possibilità di istituire nuove Aree di rispetto venatorio e, relativamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura esistenti, di restituire al territorio di gestione programmata della caccia totalmente o parzialmente alcune di loro.

A tal proposito, l'ATC, con ulteriore nota prot. N. 684928 del 30.06.2020, ha chiarito quanto segue:

*"Come già specificato con il Programma annuale 2020, la programmazione degli Istituti dell'ATC AN1 deriva da un percorso organizzativo e strategico avviato già dallo scorso autunno. In riferimento al nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale, approvato nello*



scorso mese di febbraio, ovverosia allorché tutta la programmazione e le strategie attuative di merito erano state ormai compiute, la situazione inerente la quota del “Protetto gestionale” (ZRC + CPuRF) in capo all’ATC AN1 risulta oggi al di sotto del minimo previsto (5.901 ettari rispetto ai 6.829 – cfr. par. 8.1.2, tabella 162 del Piano Faunistico-Venatorio regionale). La situazione determinata con le modifiche proposte farebbe rimanere la quota suddetta sempre al di sotto del minimo citato (complessivi 5.069 ettari). Tuttavia ciò non comporta alcuna discrasia con i dettati del succitato Piano Faunistico-venatorio, infatti lo stesso recita “Il valore minimo del “protetto gestionale” dovrà essere raggiunto entro due anni dall’entrata in vigore del PFVR” (par. 8.1.2). Per quanto riguarda le Aree di Rispetto il PFVR fissa quale valore massimo consentito per ogni ATC una superficie pari al 15% dell’intero territorio (cfr. par. 8.2.7 del PFVR). Essendo il totale della T.A.S.P. dell’ATC AN1 pari a 78.119 ettari, la proposta inoltrata per un valore complessivo di 6.735 ettari di AR risulta al di sotto del 15% massimo possibile.

Stante le motivazioni sopra esposte, esaminata in istruttoria la proposta presentata, si ritiene che nulla osti al suo accoglimento.

Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio per gli istituti da revocare e restituire alla caccia programmata, ai sensi dell’art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, l’ATC AN 1 con la nota di cui sopra prot. 684928/2020 ha proposto anche la regolamentazione che si riporta di seguito, anch’essa ritenuta accoglibile:

- *L’attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.*
- *La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita ai soli cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell’Ambito Territoriale di caccia AN1 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all’interno dell’Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’ATC AN1, secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021,*
- *L’attività venatoria nei giorni di caccia regolamentata sarà consentita esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.*
- *La caccia alla selvaggina migratoria è consentita a tutti i cacciatori regolarmente iscritti all’ATC AN1 anche non residenti in uno dei comuni facenti parte dell’ATC AN1 nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021 a far tempo dalla data del 30 gennaio 2021.*
- *La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, specificamente autorizzato, è consentita a tutti i cacciatori che ne abbiano titolo secondo le norme del calendario venatorio regionale 2020/21 a far tempo dal 1 ottobre.*
- *La caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla regione Marche.*



*Per quanto attiene invece alla pianificazione dei territori relativamente alla caccia agli Ungulati si specifica che:*

*Cervidi: resta valida la pianificazione già definitiva nello specifico Piano annuale di gestione 2020.*

*Cinghiale: il territorio della ZRC "Montale 1" viene inglobato all'interno della UG-cinghiale "B2" della caccia collettiva;  
I territori delle porzioni delle ZRC "San Bonaventura" e "Grancetta" vengono inglobati nella "Zona C" di caccia al cinghiale nelle forme consentite;  
Non si presentano modifiche relativamente alla pianificazione dei territori relativamente alle UG-cinghiale della caccia informa selettiva della Zona "A" e "B".*

*Esito dell'istruttoria:*

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento  
Lorella Bianchi  
Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI:**

Allegati: n. 3 Cartografie degli Istituti restituiti totalmente o parzialmente, o trasformati parzialmente in area di rispetto venatorio.

